



COMUNE di EDOLO

Provincia di Brescia

25048 EDOLO (BS) Largo Mazzini n. 1 – Tel. 0364/773011 Fax 0364/71162

e-mail: uff.urbanistica@comune.edolo.bs.it

AREA TERRITORIO E URBANISTICA

Prot. n. 5313

Edolo, 27/05/2026

Oggetto: **Autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., relativa all'istanza presentata da Panini Domenica per "demolizione e ricostruzione di fabbricato rurale esistente con ampliamento" in località Guspessa foglio 3 mappali 119-158 NCT di Edolo. Pratica Edilizia n. 8384.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visti:

- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 ed i criteri attuativi approvati dalla Giunta Regionale con d.G.R. n. IX/2727 del 22 dicembre 2011 e s.m.i.;
- il Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. VIII/951 del 19 gennaio 2010;

Vista l'istanza presentata da Panini Domenica in data 14/11/2025 protocollo n. 11017 tesa ad ottenere il rilascio di autorizzazione paesaggistica per "**demolizione e ricostruzione con ampliamento e sistemazioni esterne**" in comune di Edolo località Guspessa foglio 3 mappale 119-158;

Accertato che l'area oggetto dell'intervento richiesto è soggetta a tutela paesaggistica ai sensi:

- dell'art. 136, comma 1, lettera ...) del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto assoggettato a tutela paesaggistica con specifico provvedimento (*DM; DGR*);
- dell'art. 142, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto ricadenti entro la fascia di rispetto montagne oltre i 1600 m.s.l.m.;

Verificato che l'intervento in oggetto è soggetto ad autorizzazione paesaggistica non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 149 del D. Lgs. 42/2004 e degli articoli 2 e 4 del DPR 31/2017;

Considerato che, ai sensi dell'art. 80, comma 1) della legge regionale 12/2005 e smi, la competenza amministrativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere richieste è attribuita a questo Ente che risulta "idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche in base al decreto regionale n. 6820 del 03.07.2009 della Direzione Generale Territorio e Urbanistica di Regione Lombardia;

Visto il parere *favorevole con prescrizioni* espresso dalla Commissione Paesaggio nella seduta del 25/03/2026 numero 1;

Dato atto che in data 26/03/2026 con protocollo n. 3152 è stata trasmessa alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brescia e Bergamo, al fine acquisirne il parere vincolante:

- copia dell'istanza di autorizzazione paesaggistica;
- la documentazione presentata dal richiedente completa degli elaborati progettuali;
- copia del parere della Commissione Paesaggio in data 25/03/2026;
- relazione tecnica illustrativa e proposta di provvedimento paesaggistico *favorevole con prescrizioni* (prescritta dall'art. 146, comma 7 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42);

Dato altresì atto che in pari data si è comunicato all'interessato l'avvio del procedimento ai sensi dall'art. 146 comma 7 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

Riscontrato che tale documentazione è stata ricevuta dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brescia e Bergamo in data 26/03/2026 e che, essendo decorsi 45 giorni si provvede in merito all'istanza, come da art. 146, comma 5 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;



COMUNE di EDOLO

Provincia di Brescia

25048 EDOLO (BS) Largo Mazzini n. 1 – Tel. 0364/773011 Fax 0364/71162

e-mail: uff.urbanistica@comune.edolo.bs.it

AREA TERRITORIO E URBANISTICA

DECRETA

1. **di esprimere**, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., autorizzazione paesaggistica favorevole condizionata a prescrizioni relativamente all'istanza presentata da **Panini Domenico** in data 14/11/2025 per **“demolizione e ricostruzione di fabbricato rurale esistente con ampliamento”** in località Guspessa foglio 3 mappali 119-158 NCT di Edolo, sulla base degli elaborati allegati;
2. **di stabilire** sulla base del parere della Commissione del Paesaggio numero 1 del 25/03/2026, che nell'esecuzione delle opere siano osservate le seguenti prescrizioni:
 - **le sporgenze delle nuove gronde di 60 cm;**
3. **di disporre** la trasmissione del presente provvedimento al richiedente;
4. **di disporre altresì**, in adempimento alle disposizioni dell'art. 146, comma 11 del D. Lgs. 42/2004, ed in base al Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 29.01.2014 tra Regione Lombardia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, l'inserimento del presente provvedimento nell'applicativo MAPEL (“Monitoraggio Autorizzazioni Paesaggistiche Enti Locali”), pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia <http://www.regione.lombardia.it>;
5. **di dare atto** che:
 - il presente provvedimento concerne unicamente il controllo previsto dal citato D.Lgs. 42/2004, e non costituisce presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto;
 - il presente provvedimento, ai sensi del vigente art.146 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” è valido per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione;
 - i lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo;
 - il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento;
 - ogni modifica al progetto approvato, salvo ricorrano le fattispecie indicate dell'allegato A al DPR 31/2017, dovrà essere oggetto di una nuova autorizzazione paesaggistica e l'eventuale esecuzione di opere difformi comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione;
6. **di dare altresì atto** che:
 - contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento;
 - in base alle disposizioni dell'art. 146, comma 12 del D.lgs. 42/2004, tale ricorso può anche essere promosso dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

Il Responsabile del Procedimento
F.to (geom. Morena Piloni)

La Responsabile dell'Area
F.to (ing. Raffaella Bonetti)